

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1495/80 recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/85 ⁽⁴⁾, ha recato attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 per garantirne l'applicazione uniforme;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1224/80 non precisa la durata dei termini che l'autorità doganale accorda alle persone o alle imprese interessate per fornire informazioni e/o documenti e che, proprio per questo motivo, l'atteggiamento dell'autorità doganale varia sensibilmente, in proposito, da uno Stato membro all'altro;

considerando che la concessione di termini troppo lunghi può ritardare la riscossione dei dazi doganali da pagare;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 10 succitato e adottare a tal fine talune disposizioni di attuazione che escludano, per quanto possibile, un diverso trattamento delle persone o

delle imprese interessate e ritardi ingiustificati nella riscossione dei dazi doganali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1495/80 è inserito l'articolo 11 bis seguente:

«Articolo 11 bis

1. Nello stabilire il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1224/80 l'autorità doganale tiene conto della particolare natura delle informazioni e/o dei documenti da fornire. Quando si tratti di comunicare dati o di trasmettere documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione, i termini da assegnare corrispondono, in linea generale, a quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di immissione in libera pratica.

2. Quando sia indispensabile l'autorità doganale può prorogare i termini già stabiliti. La durata del periodo complessivamente assegnato deve essere in armonia con i vigenti termini di prescrizione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1985, pag. 7.